

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DEI RAPPORTI  
 TRA ARES E ASL AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA  
 SANITARIA PREVISTA DALLA L.R. N. 24/2020, AI SENSI DELL'ART.  
 15 DELLA L.241/90 (ACCORDI PER DISCIPLINARE ATTIVITÀ  
 D'INTERESSE COMUNE).

TRA

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale  
 in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, rappresentata dalla dott.ssa  
 Annamaria Tomasella, nella qualità di Direttore generale e rappresentante  
 legale;

e

l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 2 della Gallura C.F. 02891650901,  
 con sede legale in Via Bazzoni Sircana 2 - 2A, rappresentata dal dott.  
 Marcello Giuseppe Acciaro in qualità di Direttore generale e rappresentante  
 legale; Ora denominate "Parti"

PREMESSO

- che, con la L.R. n. 24/2020, si è proceduto al riordino del Sistema Sanitario  
 Regionale individuando quali enti di governo l'Azienda regionale della salute  
 (ARES), le Aziende socio-sanitarie locali (ASL); l'ARNAS Brotzu,  
 l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), le  
 Aziende ospedaliere-universitarie ( AOU di Cagliari e Sassari);  
 - che con D.G.R. n. 36/47 del 31/8/2021, la Giunta Regionale ha adottato il  
 Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi  
 sanitari di cui all'allegato 1 della stessa delibera;

	- che con la DGR n.49/74 del 17.12.2021: “Aggiornamenti al piano	
	preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi	
	sanitari L.R. n. 24/2020, art.47. Approvazione preliminare”, sono stati	
	apportati degli aggiornamenti all’allegato n.1 del piano preliminare regionale	
	di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui alla delib.	
	G.R. n.36/47 del 31.08.2021;	
	- che con la DGR n. 2/14 del 20/01/2022: “Piano preliminare regionale di	
	riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art.	
	47. Approvazione definitiva” il suddetto piano preliminare è stato approvato	
	in via definitiva;	
	- che le note dell'Assessorato all'Igiene e Sanità, prot. n.32318 del	
	24/12/2021 e n. 277 del 05/01/20222, hanno disposto che, nelle more della	
	definizione dei nuovi assetti organizzativi, che verranno definitivamente	
	individuati con l’adozione degli atti aziendali, è necessario garantire al	
	Servizio Sanitario Regionale la continuità delle funzioni e dei servizi, già	
	erogati da Ats;	
	- che a tale fine, nelle suddette note, è prevista la stipulazione di accordi tra	
	Ares e le singole Asl per disciplinare la gestione della fase transitoria della	
	riforma sanitaria regionale;	
	- che, fino all’acquisizione della completa autonomia da parte delle ASL, per	
	le attività e funzioni loro attribuite dalla legge di riforma, l’Ares supporterà le	
	ASL nello svolgimento delle attività, indicate negli allegati alla presente	
	convenzione, che gradualmente rientreranno nelle competenze di queste	
	ultime, e ciò al fine di assicurare adeguatezza nell’erogazione dei livelli	
	essenziali di assistenza;	
	- 2 -	

	- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di	
	concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione	
	di attività di interesse comune;	
	- che, in base a quanto sopra esposto, si rende necessario disciplinare le	
	modalità di svolgimento delle attività che Ares eseguirà a supporto delle	
	singole ASL;	
	CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1	
	Premesse	
	Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante	
	dell'accordo e si considerano accettate. L'esecuzione della presente	
	Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute.	
	ARTICOLO 2	
	Oggetto	
	La presente Convenzione tra l'ARES e l'Azienda socio-sanitaria n. 2 della	
	Gallura disciplina le attività, individuate negli allegati alla presente	
	convenzione, che Ares assicura per il periodo transitorio necessario alla ASL	
	per acquisire la totale autonomia organizzativa e svolgere compiutamente le	
	attività previste dalla L.R. n. 24/2020.	
	Resta inteso che durante il periodo di vigenza della presente convenzione, le	
	attività, indicate negli allegati alla presente convenzione, transiteranno	
	gradualmente nella competenza dell'ASL, man mano che la Asl sarà in grado	
	di svolgere in autonomia i propri compiti.	
	ARTICOLO 3	
	- 3 -	

	Durata	
	La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio e ha vigenza fino alla data del 31/12/2022.	
	Eventuali proroghe potranno essere disposte con atto scritto e motivato tra le parti.	
	ARTICOLO 4	
	Attività svolte da Ares nella fase transitoria	
	Le attività che verranno svolte da Ares, durante il periodo transitorio a favore delle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono indicate nei seguenti allegati alla presente convenzione e costituiscono parte integrante della stessa:	
	Allegato n. 2 - Flussi informativi	
	Allegato n. 3 – Risorse Finanziarie ed economiche	
	Allegato n. 4 – Risorse Umane	
	Allegato n. 5– Tirocini formativi e Ricerca	
	Si specifica che ARES Sardegna svolgerà tutte le attività delineate, come di competenza dell’ASL n. 2 della Gallura, nella L.R. 24/2020, nella DGR n. 36/47 del 31.08.20221, nonché nel D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., e svolte da ATS fino alla data del 31.12.2021, anche se non riportate nelle allegate schede.	
	ARTICOLO 5	
	Clausola invarianza finanziaria	
	Dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione delle previsioni di cui al presente atto, le Parti provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie	
	- 4 -	

disponibili a legislazione vigente.

## ARTICOLO 6

### Copertura assicurativa

Per le attività inerenti alla presente convenzione resta in capo ad Ares la copertura assicurativa per gli infortuni, anche in itinere, e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale.

Al personale che svolge le attività della presente convenzione è garantito l'accesso ai locali in cui deve essere svolta l'attività di competenza.

Al personale verrà corrisposto il trattamento di missione, secondo la normativa e i regolamenti aziendali vigenti.

## ARTICOLO 7

### Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l'osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto leg.tivo n. 101/2018 e s.m.i.

	ARTICOLO 8	
	Modifiche ed integrazioni	
	Nell'ipotesi in cui fosse necessario modificare il presente accordo, per quanto	
	attiene alle attività svolte da Ares a favore della ASL, si procederà alla	
	integrazione/sostituzione della scheda corrispondente all'Area interessata,	
	contrassegnandola con il numero originario e con la lettera dell'alfabeto in	
	sequenza.	
	La scheda sarà firmata dai direttori generali dell'Ares e dell'ASL e costituirà	
	atto integrativo e modificativo del presente accordo.	
	ARTICOLO 9	
	Comunicazioni	
	Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa	
	espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui	
	di seguito precisati:	
	per ARES: <a href="mailto:direzione.generale@aressardegna.it">direzione.generale@aressardegna.it</a>	
	per l'ASL n. 2 della Gallura: <a href="mailto:direzione.generale@asl.gallura.it">direzione.generale@asl.gallura.it</a> /	
	ARTICOLO 10	
	Disposizioni finali	
	Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte	
	interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.	
	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.	
	ARTICOLO 11	
	Norma di chiusura e rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione,	
	si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti.	
	- 6 -	

Il presente atto, composto da n. 7 pagine e da n. 11 articoli è sottoscritto dalle parti, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Regionale della Salute (ARES)                      Asl n. 2 della Gallura

Dott.ssa Annamaria Tomasella Dott. Marcello Giuseppe Acciaro